CAMERA DEI DEPUTATI N. 2764

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE CARLI

Presentata il 3 aprile 1985

Nuove norme relative al riordinamento dell'organico degli Ufficiali del Corpo di commissariato dell'esercito

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'introdurre la presente proposta di legge recante nuove norme relative all'ordinamento dell'organico degli Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito è necessario da un lato richiamare i compiti svolti da questo Corpo e dall'altro effettuare un sintetico *excursus* storico legislativo al duplice scopo sia di precisare le fonti legittimanti sia di comprendere la reale estensione dei profondi mutamenti evolutivi verificatisi, che rendono necessario un riordinamento strutturale.

La parte normativa legittimante i compiti del Corpo di commissariato è la legge del 14 luglio 1910, n. 531, che, soprressi i due Corpi di commissariato e contabile creava al loro posto:

un Corpo di commissariato militare con il compito di sovraintendere ai servizi delle sussistenze, del casermaggio, del vestiario e ad altri approvviggionamenti per l'esercito, articolato su due ruoli: l'uno di ufficiali commissari, con funzioni direttive e di controllo e l'altro di ufficiali di sussistenza, con gerarchia da sottotenente a maggiore;

un Corpo di amministrazione militare per la tenuta dei conti.

Una serie di leggi successive hanno portato modifiche alla struttura organica del Corpo, alla sua organizzazione, gerarchia, eccetera, ma la fonte legittimante è rimasta quella citata, peraltro molto attuale. Nell'ambito di essa le attività di competenza sono andate via via trasformandosi e specializzandosi di pari passo con l'evoluzione tecnologica e scientifica dei materiali e dei mezzi, fisio-psicologi-

ca dell'uomo-soldato e tecnico-operativa della Forza armata.

La procedura di reclutamento degli appartenenti ai due ruoli, rimasta praticamente invariata fino all'inizio della seconda guerra mondiale, prevedeva l'alimentazione tramite l'Accademia militare di Modena con requisiti diversi per i due ruoli. Dal 1955, veniva richiesto, per i concorsi di ammissione nel ruolo commissari, un titolo di studio a livello universitario.

Durante il periodo bellico, e negli anni immediatamente successivi si affiancarono al reclutamento normale, concorsi straordinari, in servizio o in congedo, di tutte le armi, corpi e servizi in possesso dei prescritti titoli di studio.

Tuttavia tale tipo di reclutamento, dopo alcuni anni, dette luogo per gli ufficiali commissari ad una notevole riduzione di afflusso, anche in considerazione delle più allettanti condizioni che offrivano le fonti di reclutamento delle altre Forze armate. Pertanto a partire dal 1966, solo per il ruolo commissari, fu modificato il sistema, giungendo a quello attualmente in vigore che prevede – analogamente a quanto avviene per le altre Forze armate ed anche con una visione interforze del Corpo e delle sue funzioni, non certo da sottovalutare – il reclutamento al grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dei giovani in possesso del titolo di studio a livello universitario e la successiva frequenza prima di un corso applicativo presso la SMICA di Maddaloni e dopo di un corso di specializzazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta.

Anche tale forma di reclutamento però non si è dimostrata ottimale sia perché non si è avuto l'aumento della domanda che sarebbe stata auspicabile ai fini di una sufficiente selezione, sia perché non sempre il personale reclutato riusciva ad integrarsi validamente nella comunità militare e sia anche per fenomeni d'esodo volontario favorito dalle poco allettanti prospettive di carriera.

Anche dal punto di vista organico e dell'avanzamento la situazione non si presenta migliore.

A tale proposito basta considerare che strumento normativo fondamentale è la legge (12 novembre 1955, n. 1137), varata per un Esercito che non è certo quello d'oggi.

La conseguenza di questo stato di cose è la obiettiva difficoltà di gestire con la dovuta efficienza le risorse umane del Corpo di commissariato dell'esercito e di far fronte con la dovuta efficiacia ai compiti istituzionali. A tal fine non si deve dimenticare che l'incremento dei compiti delle Forze armate stabiliti con la legge 11 luglio 1978, n. 302, costituisce per il Corpo di commissariato oltre che un impegno istituzionale morale nell'essere sempre pronto a concorrere al fine della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.

In sintesi le citate difficoltà possono essere così evidenziate:

inadeguatezza assoluta degli organici rispetto alle esigenze da soddisfare:

squilibrio fra la consistenza dei due ruoli;

difficoltà di impiego degli ufficiali del ruolo sussistenza che per funzione e per legge non possono essere intercambiabili con i colleghi commissari, ai sensi della vigente legge.

Tali difficoltà unitamente alla istituzione del ruolo tecnico-amministrativo (legge 10 maggio 1983, n. 212), a cui affidare parte dei compiti oggi espletati dagli ufficiali di sussistenza, hanno reso improcrastinabile la presenza di questa proposta di legge che tende a:

realizzare anche per il Corpo di commissariato quella unificazione per funzioni fondamentali già compiuta per le armi;

definire le fonti di alimentazione secondo criteri di unità ed omogeneità;

permettere il corretto passaggio dalla normativa attuale alla nuova riducendo le possibilità di fattori ed incidenze negative.

Sulla base di quanto precede, una equa soluzione del problema è senz'altro la rapida approvazione della presente proposta di legge che consentirà non solo la formazione di un ufficiale professionalmente preparato, ma anche la disponibilità a tutti i livelli di personale sufficientemente motivato ed integrato nella organizzazione militare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituito il ruolo normale del Corpo di commissariato dell'Esercito, che sostituisce, riunendoli, i ruoli degli ufficiali commissari e degli ufficiali di sussistenza.

In esso sono iscritti gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dai suddetti ruoli.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento sono iscritti in un ruolo corrispondente.

ART. 2.

Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo di commissariato dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani;

2) essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, nonché delle doti morali, intellettuali e di cultura professionale necessarie per adempiere le funzioni del ruolo e del grado da rivestire;

3) avere sempre tenuto buona condotta;

4) aver compiuto, all'atto della nomina ad ufficiale, il diciottesimo anno di età e non aver superato l'età massima stabilita dalla presente legge. Per la nomina, da conferire a seguito di un concorso pubblico, il limite massimo di età, da non superare alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, è quello indicato dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

ART. 3.

Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo di commissariato dell'Esercito sono reclutati:

a) mediante ammissione per pubblico concorso per titoli ed esami all'Accademia militare per il conseguimento, presso quell'istituto e presso la Scuola di applicazione, della laurea in giurisprudenza o economia e commercio, di giovani che sono in possesso del titolo di studio d'istruzione di secondo grado, nonché degli altri requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della difesa;

b) col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami tra i giovani che abbiano conseguito in un istituto statale la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

c) mediante ammissione straordinaria all'Accademia militare, direttamente al secondo anno, mediante concorso per titoli ed esami di giovani che, in possesso di tutti gli altri requisiti non superino l'età di ventitré anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso ed abbiano superato gli esami del primo anno della facoltà di giurisprudenza o economia e commercio stabiliti dai piani di studio delle rispettive facoltà;

d) con il grado di sottotenente mediante ammissione al primo anno della Scuola di applicazione mediante concorso per titoli ed esami di giovani che, in possesso di tutti gli altri requisiti non superino l'età di venticinque anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso ed abbiano superato gli esami del primo e del secondo anno della facoltà di giurisprudenza o economia e commercio stabiliti dai piani di studio delle rispettive facoltà.

ART. 4.

Il numero dei tenenti in servizio permanente da immettere annualmente nel ruolo normale del Corpo di commissariato dell'Esercito non può superare un ottavo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori previsti dal ruolo.

Per i cinque anni successivi alla data di approvazione della presente legge le immissioni in ruolo possono essere stabilite anche in deroga a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 5.

Nei concorsi per l'ammissione all'Accademia ed alla Scuola di applicazione e in quelli per la nomina diretta a ufficiali in servizio permanente le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Il Ministro della difesa ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino ulteriormente disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso. Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per qualsiasi causa, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi previsti, il Ministro ha facoltà di procedere ad altrettante ammissioni ai corsi o nomine secondo l'ordine delle graduatorie di merito.

ART. 6.

La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre:

a) per gli allievi dell'Accademia militare che, superati i due anni di corso vengono ammessi alla Scuola di applicazione di Torino per il proseguimento degli studi universitari, da data non ante-

riore a quella conclusiva del primo ciclo biennale di studi a cui hanno partecipato;

b) per i provenienti dalla categoria di cui all'articolo 3, lettera *d)*, dalla stessa data di promozione dei sottotenenti di cui alla precedente lettera *a)* e con iscrizione in ruolo dopo l'ultimo dei predetti ufficiali.

La nomina diretta a tenente in servizio permanente decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

ART. 7.

Gli ufficiali in servizio permanente, reclutati, ai sensi della presente legge, contraggono i seguenti obblighi di permanenza in servizio:

a) otto anni dalla nomina a sottotenente per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 3, lettere *a)*, *c)* e *d)*. Il predetto obbligo è commutato in ulteriori otto anni a decorrere dalla data del conseguimento del diploma di laurea;

b) quattro anni dalla nomina a tenente per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 3, lettera *b)*. Ai predetti ufficiali viene attribuito un premio di arruolamento, pari all'ammontare di due anni dello stipendio lordo iniziale spettante al sottotenente in servizio permanente.

In caso di cessazione dal servizio, che non sia dovuto a decesso o ad infermità contratta per causa di servizio, l'ufficiale è tenuto alla restituzione del premio di arruolamento in misura pari a tanti sesti quanti sono gli anni interi mancanti al completamento dell'obbligo di servizio assunto.

ART. 8.

I giovani ammessi all'Accademia militare frequentano i normali corsi universitari, previsti per il primo biennio, svolti

interamente presso la sede dell'Accademia o, a seguito di determinazione del Ministro della difesa, in parte presso la sede di una Università di Stato; debbono, comunque, frequentare presso l'Accademia i corsi relativi alle materie d'insegnamento militare.

Il piano di studi universitario previsto per gli anni di frequenza in Accademia e quello relativo alle materie di insegnamento militare sono determinati dal Ministro della difesa, distintamente per gli allievi ammessi al primo e per quelli ammessi direttamente al secondo anno.

Durante la frequenza presso l'Accademia militare i giovani assumono la qualifica di allievi e conseguono la nomina a sottotenente coloro che abbiano superato, al termine del secondo anno di corso, compresa la sessione autunnale, il numero minimo di esami universitari fissato dal Ministro della difesa ed i corsi relativi alle materie di insegnamento militare.

Durante la frequenza di corso di studi, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo o in ferma volontaria o in rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami stabiliti vengono dimessi dall'Accademia e nominati sergenti nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, con l'obbligo di rimanere in servizio per due anni.

La loro anzianità relativa viene determinata in base al punteggio riportato nell'esame di ammissione all'Accademia, aumentato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami universitari ed in quelli relativi alle materie di insegnamento militare. Detta anzianità relativa è, comunque, anteriore a quelle dei pari grado di uguale anzianità assoluta, ma di diversa provenienza.

ART. 9.

Dal termine del ciclo di studi presso l'Accademia militare i sottotenenti del Corpo di commissariato sono ammessi a

frequentare i corsi di studio della Scuola di applicazione. Durante i corsi della durata di due anni i predetti ufficiali frequentano i normali corsi universitari previsti per il secondo biennio della facoltà di giurisprudenza o economia e commercio svolti presso la sede di una Università di Stato; debbono, comunque, frequentare, presso la Scuola di applicazione, i corsi relativi alle materie di insegnamento militare.

Il piano di studi universitari, redatto in conformità alle disposizioni dello statuto della università, e quello relativo alle materie d'insegnamento militare sono determinati dal Ministro della difesa.

ART. 10.

I sottotenenti in servizio permanente che abbiano frequentato il secondo anno di corso della Scuola di applicazione ed abbiano superato gli esami relativi alle materie d'insegnamento militare secondo il programma stabilito dal Ministro della difesa ed abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato dell'Esercito, con anzianità assoluta corrispondente alla data d'inizio della sessione d'esame o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea.

L'anzianità relativa agli aventi pari anzianità assoluta è determinata con decreto del Ministro competente, sulla base di una media risultante per tre quarti dalla votazione riportata nell'esame di laurea e per un quarto da quella riportata negli esami concernenti le materie di insegnamento militare.

I sottotenenti che non abbiano completato gli studi nei termini indicati dal comma precedente, sono ammessi a completarli nell'anno successivo purché abbiano superato gli esami relativi alle materie d'insegnamento militare e quelli universitari stabiliti dal Ministro della difesa.

I sottotenenti di cui al comma precedente entrano a far parte a tutti gli effetti del corso successivo a quello a cui sono iscritti.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi in tre anni, quelli che ammessi a tale beneficio, non abbiano conseguito le lauree nelle date indicate nel primo comma del presente articolo nonché quelli che, pur avendo completato gli studi universitari nei termini indicati dal primo comma del presente articolo, non abbiano superato gli esami relativi alle materie di insegnamento militare, sono trasferiti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico dell'Esercito, con lo stesso grado ed anzianità assoluta posseduti e con l'obbligo di rimanere in serivizio per un ulteriore periodo di quattro anni. A parità d'anzianità assoluta, l'anzianità relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dalla media dei voti riportati negli esami universitari superati e per un quarto dal voto riportato nell'esame concernente le materie d'insegnamento militare.

I sottotenenti, che non abbiano conseguito la laurea al termine del quinto anno, precedono i sottotenenti con eguale anzianità assoluta non ammessi a completare gli studi in cinque anni.

ART. 11.

I quadri XVII e XVIII dell'allegato *A*, tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dalle tabelle nn. 1 e 2 annesse alla presente legge.

ART. 12.

Il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella prevista dalla presente legge avviene con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) l'iscrizione degli ufficiali dei soppressi ruoli commissari e sussistenza nel nuovo ruolo del Corpo di commissariato

dell'Esercito avviene sulla base dell'anzianità di grado posseduta. Nella determinazione dell'anzianità di grado si deve tener conto per gli *ex* appartenenti al ruolo commissari di numero quattro anni pari alla durata legale del corso di laurea richiesto per il reclutamento nel ruolo di provenienza;

b) gli ufficiali immessi nel ruolo unificato dai soppressi ruoli continuano ad assolvere le funzioni proprie dei ruoli di provenienza. In particolare devono essere conferiti a ufficiali provenienti dal soppresso ruolo commissari:

1) la carica di capo del Corpo ed ispettore del Servizio di commissariato;

2) la carica di comandante della SMICA;

3) l'incarico di capo servizio commissariato di regione militare e direttore di commissariato;

4) l'incarico di direttore di centro raccolta;

c) per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue a scelta da conferire nel ruolo unificato per ciascun grado ai sensi della allegata tabella n. 1 sono proporzionalmente aumentate in modo da coprire in detto periodo i numeri massimi della consistenza nel grado.

d) per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle promozioni annue a scelta da conferire nel ruolo unificato per ciascun grado, è ripartito a mezzo di distinte graduatorie di merito, tra i due ruoli in esso confluiti secondo quanto risulta dalla tabella n. 3, allegata alla presente legge;

e) gli ufficiali in servizio permanente effettivo che alla data del 31 dicembre 1984 sono stati collocati in soprannumero ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, entrano a far parte della consistenza nel grado prevista dalla pre-

sente legge fino al raggiungimento del limite di età e continuano ad essere compresi nelle aliquote di valutazione;

f) gli ufficiali in servizio permanente effettivo già trasferiti nella posizione di « a disposizione » ai sensi dell'articolo 48, sesto comma della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rientrano sotto la stessa data al servizio permanente effettivo, conservando grado ed anzianità posseduti, fino al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente;

g) ai fini dell'avanzamento degli ufficiali che, ai sensi del precedente comma, rientrano nel servizio permanente effettivo, si osservano le seguenti norme:

1) i generali ed i colonnelli non vengono valutati ma ad essi spettano i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, qualora non abbiano conseguito la promozione in servizio permanente a disposizione;

2) i tenenti colonnelli sono inclusi nelle aliquote di valutazione che vengono determinate secondo quanto previsto dalla precedente lettera *d)*.

I tenenti colonnelli valutati ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei per quattro volte e non iscritti in quadro, non possono essere ulteriormente valutati se non siano trascorsi due anni dall'anno in cui si riferisce l'ultimo giudizio di idoneità. Al maturare della predetta condizione, i tenenti colonnelli sono inclusi in apposita determinazione e sono valutati, fino al raggiungimento dei limiti di età, per la formazione dei quadri di avanzamento sui quali saranno iscritti secondo la graduatoria di merito. I suddetti ufficiali, qualora promossi al grado superiore, non sono più valutati per l'ulteriore avanzamento nel servizio permanente.

TABELLA 1.

XVII Ruolo normale del Corpo di commissariato dell'esercito.

RUOLI	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	ANNI DI ANZIANITÀ MINIMA DI GRADO RICHIESTI PER LA VALUTAZIONE		PERIODI MINIMI RICHIESTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE			Titoli, esami e corsi richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore *(a)*
				a scelta	ad anzianità	di comando o di attribuzioni specifiche	di servizio presso enti o reparti	di imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ufficiali generali.										
Generale ispettore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenente generale	—	3	*(b)*	—	—	—	—	—	—	—
Maggiore generale	—	8	scelta	3	—	1 anno	—	—	—	1 ogni 2 anni
Ufficiali superiori.										
Colonnello	—	59	scelta	4	—	1 anno	—	—	—	1 o 2 *(c)*
Tenente colonnello	190		scelta	7	—	1 anno	—	—	—	6 o 7 *(d)*
										1 o 2 *(e)*
Maggiore		anzianità	—	3	1 anno	—	—	—	—	
Ufficiali inferiori.										
Capitano			scelta	8	—		—	—	—	14
			anzianità	—	10					
Tenente	291	—	anzianità	—	3	5 anni *(f)*	—	—	Supera il corso applicativo *(g)*	—
Sottotenente		—	anzianità	—	—	—	—	—	Superare i corsi della scuola di applicazione e conseguire la laurea in giurisprudenza o economia e commercio.	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) Al tenente generale che rivesta o abbia rivestito la carica di capo del Corpo ed ispettore dei Servizi di commissariato viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, la promozione al grado di generale ispettore, con corrispondente trattamento economico e di quiescenza.
(c) Ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, due promozioni nel secondo anno.
(d) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione; ciclo di due anni: sei promozioni nel primo anno, sette promozioni nel secondo anno.
(e) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 48, secondo comma; ciclo di quattro anni: due promozioni nel primo, secondo e terzo anno, una promozione nel quarto anno.
(f) Di cui almeno due nel grado di capitano.
(g) Per gli ufficiali reclutati con nomina diretta al grado di tenente ai sensi dell'articolo 3, lettera *b)*.

TABELLA 2.

XVIII Ruolo del Corpo di commissariato.

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso organi del Corpo	—
Capitano	Corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Sottotenente	—	—

TABELLA 3.

NUMERO DELLE PROMOZIONI A SCELTA
da conferire ai sensi dell'articolo 12, lettera *d)*.

*Numero delle promozioni da conferire per l'*ex *ruolo commissari.*

GRADO	1985	1986	1987	1988	1989
Tenente generale	—	1	—	—	—
Maggiore generale	2	1	1	1	2

*Numero delle promozioni da conferire all'*ex *ruolo sussistenza.*

GRADO	1985	1986	1987	1988	1989
Tenente generale	—	—	—	1	—
Maggiore generale	—	1	—	1	—

*Numero delle promozioni ed aliquote di valutazione da conferire per l'*ex *ruolo commissari.*

GRADO	1985		1986		1987		1988		1989	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Colonnello	6	12	9	18	9	18	8	16	7	14

A: numero delle promozioni.
B: numero dei tenenti colonnelli in prima valutazione.

*Numero delle promozioni ed aliquote di valutazione da conferire per l'*ex *ruolo di sussistenza.*

GRADO	1985		1986		1987		1988		1989	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Colonnello	1	7	2	8	3	12	1	5	1	5

A: numero delle promozioni.
B: numero dei tenenti colonnelli in prima valutazione.